



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 01/02/1991
Integrato con Delibera di C.C. n. 67 del 26/09/2000

CAPO I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. **Ispirandosi al principio di sussidiarietà, così come stabilito dall' [Art 1 comma 4 lettere c, d, e](#) (vedi nota pag.15) dello Statuto Comunale, il Comune promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati, [Art 2 commi 1, 2, 3 lett. a\).b\).c\).d\).e\).](#) (vedi nota pag.15) dello Statuto Comunale, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni e i servizi previsti nella programmazione comunale, in regime di convenzione con il Comune o attraverso una propria offerta sul libero mercato. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi comunali, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di concertazione (programma o convenzione) [art 60 comma 1 e 2](#) (vedi nota pag.15-16) dello Statuto Comunale, nei quali siano definiti le modalità di accesso, gli standard delle prestazioni da erogare, le forme di controllo della qualità (da attivare da parte del comune, degli assistiti, del gestore stesso), le quote di contribuzione dovute dagli utenti, le modalità di sostegno sia pubbliche che private, le forme di autofinanziamento.**

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'Art 2 della legge 241/1990. **(vedi nota pag.16)**
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'Art 12, **nonché per gli interventi regolati dal CAPO XII "BANCA DELLA SOLIDARIETÀ", per la quale dovranno essere adottati i procedimenti previsti negli articoli del Capo stesso.**

Art. 7

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

1. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6 **nonché dall'art 28 commi 1 e 5.**
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
5. **Al Comune sono altresì riservate la funzione di accreditamento dei soggetti erogatori e la funzione di controllo dei risultati. Il comune potrà affidare tali funzioni ad un soggetto terzo.**

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite

dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

SEZIONI TEMATICHE

Art. 10

1. **L'elenco delle associazioni, enti pubblici o di altri organismi e soggetti privati, istituiti come previsto dall' [Art 31](#) (vedi nota pag.18/19) dello Statuto, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:**
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) **Attività culturali, di educazione** ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
 - g) **Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani**
 - h) **Attività di solidarietà internazionale**
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziati dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficiò, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua

decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- 1 bis. I contributi che il Comune eroga direttamente agli enti, associazioni, gruppi e cooperative sociali relativamente ai settori di intervento del precedente art. 10 primo comma, sono rapportati ai costi così come risultano dal bilancio correttamente redatto dal soggetto gestore e nel quale vengono evidenziati anche i costi figurativi, compresi quelli di manodopera prestata dai volontari in attività concordate con il Comune, come previsto dall'art 28 comma 2. Il parametro di valorizzazione dei costi figurativi è fissato dalla Giunta con apposita deliberazione.**
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della

manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti **relativi ai commi 1 e 2 del presente articolo** ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, **salvo i casi previsti dal CAPO XII**, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione

di contributi finanziari o la concessione dell'USO agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, **applicando anche quanto previsto dall'art 30 comma 2.**
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall' Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
- a) all'attivazione delle istruzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma.
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma.
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
3. **Per l'attivazione di quanto previsto dai precedenti punti a, b, c, d, potranno essere applicate le norme previste dal CAPO XII del presente Regolamento.**

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12 **e dall'art 31 comma 1.**
2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art- 12.

CAPO VII
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività Fisico -motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e Finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una -tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.
6. **Per l'attivazione di quanto previsto dal precedente comma 2 potranno essere applicate le norme previste dal CAPO XII del presente Regolamento.**

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60 % delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro -loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una -tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore all' 80% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli art. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

2. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità Culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una -tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore all' 80% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V **ovvero, quando tra soggetti proponenti e Ente comunale, vengano attivate le procedure previste dal CAPO XII.**

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V **nonché, quando tra soggetti proponenti e Ente comunale, vengano attivate le procedure previste dal CAPO XII.**

CAPO XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

NUOVA ISTITUZIONE

CAPO XII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE “BANCA DELLA SOLIDARIETÀ”

Art. 27

In applicazione di quanto disposto dall' [Art 33 comma 4](#) (*vedi nota pag. 19*) dello Statuto Comunale, viene istituita una forma di contribuzione rispettando i criteri contenuti nel presente CAPO.

I contributi che il Comune eroga direttamente agli enti, associazioni, gruppi e cooperative sociali relativamente ai settori di intervento di cui al precedente art. 10 primo comma per le iniziative legate alla “**Banca della Solidarietà**”, sulla base di quanto disposto dall' **Art 31** e dall' **Art 28 comma 2**, anche se non riferiti a contributi di carattere finanziario e nei limiti di stanziamento definiti dal successivo **Art 29**, sono rapportati ai costi così come risultano dal bilancio correttamente redatto dal soggetto gestore, nel quale vengono evidenziati anche i **costi figurativi, compresi quelli di manodopera prestata dai volontari**.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art. 28

1. I contributi del Comune sono erogati a quegli enti ed associazioni che prestano la loro opera ordinaria annuale nei settori stabiliti dal precedente art. 10 comma 1 del presente Regolamento, in applicazione di quanto previsto [dall'Art 6 comma 1](#) (*vedi nota pag. 19/20*) dello Statuto Comunale, che presentano i loro programmi di attività ed i loro bilanci preventivi **entro il 31 ottobre di ciascun anno**, in modo da consentire al Comune di approvarli e preventivare l'ammontare del contributo elargito, ovvero anche l'ammontare del servizio acquistato direttamente o per conto dell'utente.
2. All'interno dei programmi e progetti e dei bilanci degli enti ed associazioni, dovranno essere evidenziati tutti i costi figurativi ma, in particolar modo, le ore di manodopera che il Comune ha riconosciuto e convalidato in sede di esame preventivo dei progetti, come stabilito dall'art.1 comma 2.
3. **A fine anno, ovvero al termine del progetto o del programma, il legale rappresentante dell'ente e l'organo di revisione, ove istituito, certificano, per ciascun volontario, le ore di lavoro prestate, ovvero anche gli eventuali**

conferimenti in natura di altro tipo, rilasciandone certificazione al singolo volontario.

4. Se nella determinazione delle tariffe, ovvero del prezzo di vendita all'utenza, ovvero ancora del corrispettivo della convenzione stipulata con il Comune, i costi figurativi non sono stati conteggiati, il Comune riconosce a ciascun volontario un "bonus", la cui unità di misura è definita **MERITO**, così come stabilito dal successivo **Art 32**, che potrà essere utilizzato per:
 - a) finanziare la propria od altre associazioni accreditate dal Comune.
 - b) sostenere il costo di servizi sociali ed educativi o scolastici in genere, resi dal Comune o da soggetti certificati od accreditati dal Comune, utilizzati dall'interessato o dai componenti il proprio nucleo familiare.
5. **Entro il 31 marzo dell'anno successivo, ovvero 60 gg dopo il termine del progetto o del programma,** l'Amministrazione Comunale provvede alla liquidazione del contributo, così come stabilito dall' **Art 31 comma 1**.

Art. 29

Riserva. Per finanziare le attività che rientrano nella "Banca della Solidarietà" viene istituito un fondo denominato "**RISERVA SOCIALE**". La determinazione della RISERVA è annualmente stabilita in sede di deliberazione del Bilancio Preventivo.

Essa potrà essere rivalutata e rimpinguata a seguito di:

- a) Contribuzioni e donazioni.
- b) rinunce di MERITI.
- c) **stanziamenti integrativi del Comune**, con un moltiplicatore sulle ore prestate dai volontari l'anno precedente, in modo da incentivare ulteriormente il lavoro volontario.

Art. 30

1. Per l'applicazione di quanto previsto dall' **Art. 32**, le organizzazioni, associazioni, enti pubblici o altri organismi privati che operano sul territorio comunale per le attività previste dall' **Art 10 comma 1**, formano apposito **COMITATO DELLA BANCA DELLA SOLIDARIETÀ, formato da tre rappresentanti designati di comune accordo da parte delle associazioni, enti, soggetti pubblici o privati e tre rappresentanti del Comune nominati dal Sindaco**, con il compito di stimare le Riserve annue accumulate (Art 29), proporre il valore di conversione del MERITO in LIRA/EURO fissando il Cambio.
2. Per convertire il MERITO in Lira, l'apposito Comitato stima le Riserve annue accumulate e fissa il Cambio dividendo la "RISERVA" per il numero delle ore prestate. Il COMITATO avrà pure il compito di promuovere il sistema "Banca della Solidarietà",

anche attraverso meccanismi pubblicitari, al fine di garantire sul territorio comunale un'ampia informazione sulle tipologie e modalità delle prestazioni, interventi, servizi che ogni gruppo intenderà attivare.

Art. 31

1. FONDO DI BILANCIO - Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, individua l'ammontare delle risorse da destinare alla "Banca della Solidarietà" che andrà ad integrare la **RISERVA**, così come stabilito dall' **Art 29 punto c.**
2. Il COMITATO della "Banca della Solidarietà" dovrà emettere tanti MERITI, corrispondenti alle **ore di lavoro volontario preventivate**, determinandone il valore orario rapportando **stanziamento/ore (Art 30 comma 2)**. A fine anno si dovranno rendicontare le ore di volontariato prestate e si corrispondono i MERITI ai volontari. Chi vuol restare anonimo lo può fare e rinuncia ai MERITI che andranno ad integrare la RISERVA dell'anno successivo.
3. L'assegnazione dei MERITI ai volontari potrà essere effettuata in occasione di apposita cerimonia pubblica, organizzata dal COMITATO.
4. Qualora il valore complessivo dei MERITI superi gli stanziamenti a disposizione il Comitato ridurrà, per l'anno in corso, il valore di conversione (cambio) del MERITO.

Donazioni e rinunce dei MERITI rivaluteranno il Cambio o aumenteranno la RISERVA.

Art. 32

Per dare attuazione alle procedure previste dai precedenti articoli **27 e 28**, è necessario che fra il Comune e le associazioni, enti, gruppi e cooperative sociali, si stipuli apposito accordo o convenzione (**art. 1, secondo comma**) recependi le norme di cui ai precedenti articoli. L'accordo dovrà prevedere la non CEDIBILITA' dei MERITI di cui all'**Art 28 punto 4.**

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 11.

NOTE

Art. 1 (Statuto Comunale)

comma 4

- a) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della **sussidiarietà**, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente funzionalmente più vicina ai cittadini;
- b) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- c) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 (Statuto Comunale)

Finalità

- 1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Provaglio d'Iseo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa e alla gestione dei servizi.
- 3. Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Provaglio d'Iseo; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

Art. 60 (Statuto Comunale)

Accordi di programma

- 1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente

del comune sull'opera o *sugli* interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 28 giugno 1990 n.142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n.127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza

Art. 2 (legge 241/1990)

Comma 2

Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Art. 31 (Statuto Comunale)

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consultazione delle associazioni.
7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale Rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione nel rispetto delle norme che disciplinano la visione e il rilascio di atti e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

9. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a cinque giorni.

Art. 33 (Statuto comunale)

comma 4

1. Il Consiglio comunale, per favorire lo sviluppo e la crescita delle attività di volontariato, dota l'Ente di apposito regolamento che prevede, per i volontari che partecipano alle attività associative riconosciute dal Comune, la possibilità di usufruire di riduzione tariffarie relativamente ai servizi erogati dal comune ovvero anche da terzi per conto del Comune.

Art. 6 (Statuto Comunale)

Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali, sportive e culturali e delle associazioni dei consumatori operanti sul suo territorio. Ad esse può delegare l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali, ricreativi, culturali e servizi pubblici o di pubblica utilità in genere.